



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

Anno 2013

Reg. 38

COPIA

Estratto dal Registro Originale delle deliberazioni del Consiglio
Comunale

Seduta del 30/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno **DUEMILATREDICI** del giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **20,00** in Montemesola, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria, in seduta pubblica** di 1^a convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi notificati a norma di legge, presieduto dal **Presidente sig. Sebastiano SCARANO** con l'assistenza Segretario Comunale d.ssa Maria Antonietta DESIATI

Fatto l'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
PUNZI	Vito Antonio	X	
SCARANO	Sebastiano	X	
SANTORO	Angelo		X
BASILE	Michele	X	
MANNARA	Carmine	X	
CORO	Antonio	X	
ALOIA	Giovanni	X	
POTENZA	Antonio		X
MASSAFRA	Antonia	X	
RAGUSO	Alfonso	X	
SGOBIO	Francesco Saverio	X	
LIUZZI	Donato	X	
MARANGI	Francesco Saverio	X	
SCIALPI	Giovanni	X	
VALENTINI	Lucia		X
D'ERCHIE	Anna Maria	X	
ROMANAZZO	Maurizio	X	

Presenti 14 Assenti 3

Riscontrato il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta e valida la seduta e/o la discussione.

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale d.ssa Maria Antonietta DESIATI**.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, i seguenti pareri ed attestazioni:

- In ordine alla regolarità tecnica:

Visto Favorevole :

Il Responsabile del Servizio ...f.to: Assessore d.ssa Antonia MASSAFRA

In ordine alla regolarità contabile:

Visto Favorevole:

Il Responsabile del servizio ...f.to: Assessore d.ssa Antonia MASSAFRA

IL PRESIDENTE

Il Presidente inizia l'esame del punto all'ordine del giorno facendo presente che sono state presentate dal consigliere Romanazzo n. 6 proposte di emendamenti al Regolamento (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Cede la parola all'assessore Massafra che illustra il regolamento ed i criteri seguiti nella sua predisposizione. Dato per letto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU il Presidente cede la parola al consigliere Romanazzo che legge e illustra ai presenti gli emendamenti al Regolamento da lui presentati.

Prende la parola l'assessore Massafra, che, in qualità di Responsabile del servizio contabile, dà i seguenti pareri sugli emendamenti presentati dal consigliere Romanazzo:

- Emendamento n. 1 (prot. 5499 del 28/10/2013): parere favorevole;
- Emendamento n. 2 (prot. 5500 del 28/10/2013): parere negativo;
- Emendamento n. 3 (prot. 5502 del 28/10/2013): parere negativo;
- Emendamento n. 4 (prot. 5503 del 28/10/2013): parere negativo;
- Emendamento n. 5 (prot. 5504 del 28/10/2013): parere favorevole;
- Emendamento n. 6 (prot. 5505 del 28/10/2013): parere favorevole

Segue un dibattito sul punto all'ordine del giorno, come risulta dalla registrazione conservata in atti. Terminata la discussione il Presidente invita a votare gli emendamenti presentati dal consigliere Romanazzo.

Emendamento n. 1 (prot. 5499 del 28/10/2013):

Presenti e votanti: 14

2 favorevoli (D'Erchie e Romanazzo)

10 contrari

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Emendamento n. 2 (prot. 5500 del 28/10/2013):

Presenti e votanti: 14

2 favorevoli (D'Erchie e Romanazzo)

10 contrari

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Emendamento n. 3 (prot. 5502 del 28/10/2013):

Presenti e votanti: 14

2 favorevoli (D'Erchie e Romanazzo)

10 contrari

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Emendamento n. 4 (prot. 5503 del 28/10/2013):

Presenti e votanti: 14

2 favorevoli (D'Erchie e Romanazzo)

10 contrari

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Emendamento n. 5 (prot. 5504 del 28/10/2013):

Presenti e votanti: 14

2 favorevoli (D'Erchie e Romanazzo)

10 contrari

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Il Presidente dichiara che gli emendamenti presentati dal consigliere Romanazzo sono respinti.

Invita quindi a votare il Regolamento:

Presenti e votanti 14

10 voti favorevoli

2 contrari (D'Erchie e Romanazzo)

2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Immediata esecutività
Presenti e votanti: 14
10 favorevoli
2 contrari (D'Erchie e Romanazzo)
2 astenuti (Marangi e Scialpi)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni degli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del Decreto legge 201/2011;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'Art. 52 del D. Lgs 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 8, comma 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102 il quale ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale prot. n. 5521 in data 29/10/2013 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

COMUNE DI MONTEMESOLA
PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA**

Anno 2013

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 38
del 30 ottobre 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	3
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	4
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	4
Art. 7 - Fabbricati inagibili e/o inabitabili _____	4
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	5
Art. 9 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo _____	5
Art. 10 - Rimborsi e compensazione _____	5
Art. 11- Attività di recupero _____	5
Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo _____	5
Art. 13 - Versamenti minimi _____	5
Art. 14 - Differimento dei versamenti _____	6
Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	6
Art. 16 -- Riscossione coattiva _____	6
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento _____	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di proprietà.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche di proprietà dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del pagamento, limitatamente all'imposta pagata in eccesso dal momento del verificarsi della condizione di inedificabilità.

Art. 7 - Fabbricati inagibili e/o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile, prevista dall'art. 4 comma 5 lettera b) del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 144, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati che siano privi di contratti di fornitura per energia elettrica e gas, di fatto non utilizzati e che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e faticenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. In particolare dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose e/o persone con rischi di crollo
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura
 - d) delle scale
 - e) della assenza o precarietà di servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione, di perizia, a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Per usufruire della riduzione il richiedente dovrà presentare, a pena di inammissibilità, la perizia o dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta. Per il 2013, in via transitoria, il predetto termine ultimo è fissato al 15 novembre 2013.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Rimborsi

1. L'istanza di rimborso per somme erroneamente versate dovrà essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data del versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato, qualora dovuto, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

prot. n. 5591
del 29.10.2013

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11 del 29.10.2013

Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)".

Il sottoscritto,

VISTO

- gli atti d'Ufficio;
- la proposta di Consiglio Comunale suddetta;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO

- la legittimità in riferimento all'attuale disciplina I.M.U.;
- il parere tecnico e quello contabile espressi dal Responsabile di riferimento, entrambi favorevoli all'approvazione del Regolamento in questione;
- la propria competenza in merito,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera.
Montemesola, li 29.10.2013

Dott. Giulio ROSSETTI

Il Revisore Unico

Giulio Rossetti

Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unita per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola



Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)

Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013

Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto nella seguente maniera:

Sostituzione della parola "fabbricati" contenuta nel c. 1 dell'art. 5 con la parola "immobili".

NO COPERTURE
PACI E STAVROFF

Maurizio ROMANAZZO



Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unita per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola

2

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)


Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013

Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto aggiungendo all'art. 11 il seguente comma:

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

PARERE SFAVOREVOLE

Maurizio ROMANAZZO




Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unita per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola

3

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)


Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013

Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto sostituendo il comma 1 dell'art. 14 della proposta con il seguente:

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 12.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

COMUNE DI MONTEMESOLA PROV. DI TARANTO
28 OTT. 2013
PROG. 5502

Maurizio ROMANAZZO


PARERS FAVOREVOLI

Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unita per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola

4

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)

Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013


Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto aggiungendo all'art. 10 i seguenti commi:

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso dell'interesse legale nel caso in cui il rimborso non avvenga entro i termini previsti dal comma 1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 181° giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, a titolo di imposta municipale propria o altro tributo comunale.

PARERE NEGATIVO

Maurizio ROMANAZZO

5

Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unità per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)

Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013

Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto sostituendo l'art. 4 della proposta con il seguente:

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29-03-2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, l'imposta può essere calcolata sulla base del reddito dominicale.

2. L'agevolazione indicata al comma 1) si applica anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persona e alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. Inoltre l'agevolazione in questione, nell'ipotesi in cui l'area fabbricabile sia posseduta da più comproprietari ma condotta da uno solo (o più di essi), che abbia comunque i requisiti sopra richiamati, si estende comunque a tutti i comproprietari.

PARERE NEGATIVO

COMUNE DI MONTEMESOLA
CONSIGLIO COMUNALE
28 OTT. 2013
5.50%

Maurizio ROMANAZZO
Maurizio Romanazzo

6

Maurizio ROMANAZZO
Gruppo Consigliare Sinistra Unità per Montemesola
Consiglio Comunale di Montemesola

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Montemesola
Sig. Sebastiano SCARANO
Via Roma, 23
Montemesola (TA)

Montemesola, 28 ottobre 2013

Oggetto: emendamento alla proposta di "regolamento per la disciplina per l'imposta municipale unica" allegato alla proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2013

Il sottoscritto in qualità di Consigliere Comunale, propone di modificare la proposta di deliberazione di cui in oggetto sostituendo il del c. 4 dell'art. 6 con il seguente:



4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

CLAUDIA VESCIATORIA

PAISZI

MEGRINO

Maurizio ROMANAZZO



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to: (Sebastiano SCARANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (d.ssa. Maria Antonietta DESIATI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile, su analogha attestazione del Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11 NOV. 2013 con il n° 680 del registro della pubblicazione e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi. Nessun reclamo è stato finora presentato contro la medesima.

Montemesola, li 11 NOV. 2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to: (Gabriella INTERNO')

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 30/11/2013

✂ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 D.Lgs.267/2000)

Montemesola, li 11 NOV. 2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to: (Gabriella INTERNO')

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 11 NOV. 2013



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Gabriella INTERNO')

Gabriella Interno